



Bruxelles, 28 novembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0204(COD)**

14599/19
ADD 2

JUSTCIV 228
EJUSTICE 154
COMER 151
CODEC 1694

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9622/18
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") - Orientamento generale = Dichiarazione

Dichiarazione dell'Estonia, dell'Irlanda e del Portogallo da iscrivere nel verbale del Coreper e del Consiglio "Giustizia e affari interni" in merito al regolamento relativo alla notificazione o alla comunicazione degli atti in materia civile o commerciale

Uno degli obiettivi principali del presente regolamento è migliorare ulteriormente l'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari, in un modo che mantenga o migliori l'attuale livello di accesso alla giustizia e la protezione dei diritti della difesa nei procedimenti transfrontalieri, nonché ridurre gli oneri per i cittadini e le imprese coinvolti in procedimenti transfrontalieri quali risultano da costi indebiti e ritardi. Tale risultato può essere conseguito utilizzando meglio gli sviluppi tecnici e i mezzi elettronici per la notificazione o la comunicazione degli atti procedurali in materia civile o commerciale.

I firmatari accolgono pertanto con favore l'obiettivo della proposta della Commissione e il testo di compromesso della presidenza finlandese. Quest'ultimo presenta molti aspetti di cui i firmatari possono essere molto soddisfatti.

Tuttavia, l'articolo 14 bis, paragrafo 2, che consente a uno Stato membro di indicare le condizioni a cui accetterà la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari alle persone con un recapito sul suo territorio per posta elettronica, lascia agli Stati membri un'ampia possibilità di non accettare la notificazione o la comunicazione per posta elettronica sul suo territorio. Non sono previste limitazioni alle condizioni che gli Stati membri possono indicare, il che consente loro di opporsi alla notificazione o alla comunicazione per posta elettronica in quanto tale. Al fine di perseguire l'obiettivo principale del regolamento è inoltre essenziale seguire il principio di non discriminazione — gli Stati membri che accettano la posta elettronica come un valido metodo di notificazione o comunicazione a livello nazionale dovrebbero accettarla anche nei casi transfrontalieri. Il mancato rispetto del principio di non discriminazione pregiudicherebbe l'obiettivo principale del regolamento.

I firmatari deplorano che non vi sia tempo sufficiente per esaminare l'impatto di tale obiezione sui procedimenti giudiziari e sui diritti delle parti prima dell'adozione dell'orientamento generale. Riteniamo essenziale trovare una soluzione migliore nel corso dei prossimi triloghi con il Parlamento europeo che consenta di conseguire meglio l'obiettivo della proposta della Commissione.
